

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Espropriazione per pubblica utilità: fondamento del sistema indennitario e risarcitorio

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Cassazione civile, sezione prima ordinanza del 12.09.2018, n. 22205

...omissis...

Dxxxxxx convenne il comune di Agropoli innanzi alla Corte d'appello di Salerno chiedendo di determinare l'indennità d'espropriazione del suolo con il criterio differenziale di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, l'indennizzo per le opere di soprassuolo risultanti dalla DIA e dallo stato di consistenza, e l'indennità per la riduzione di valore del fabbricato e del residuo suolo di proprietà dell'attore, con condanna del comune al pagamento delle relative somme oltre interessi legali.

In particolare, l'attore assumeva di essere proprietario di vari immobili inclusi, con delibera del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare dei lavori di ampliamento cimiteriale del 30.3.03, nella variante allo strumento urbanistico e che il progetto definitivo era stato approvato con Delib. del 2005 con cui fu dichiarata la pubblica utilità, l'indifferibilità ed urgenza dell'opera ed offerta l'indennità provvisoria.

Si costituì il Comune di Agropoli che eccepì la tardività dell'azione e l'infondatezza della domanda.

La Corte d'appello, in accoglimento della domanda, ha determinato l'indennità d'esproprio in Euro 1939,15, ordinando al comune di pagare la differenza tra la suddetta somma e le somme già versate. Al riguardo, la Corte ha argomentato che dalla c.t.u. si desumeva che l'immobile in esame insisteva in zona prevalentemente agricola con applicazione dei VsssssM., pur tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, in ordine al valore effettivo di mercato, soggiungendo però che l'attore non aveva documentato l'effettiva coltivazione del fondo.

Il sss ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste il comune di Agropoli con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

che:

Con l'unico motivo di ricorso è stata denunciata l'erronea interpretazione e la falsa applicazione L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, ai sensi della L. n. 87 del 1953, artt. 27 e 30, nonché l'erronea interpretazione e la falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40 e art. 834 c.c..

Al riguardo, il ricorrente ha invocato la sentenza della Corte Cost. n. 181/2011 relativa al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 4, in combinato disposto con la L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1 e art. 16, commi 5 e 6, per dedurne l'applicabilità del

criterio del valore venale del terreno espropriato, sebbene con vincolo d'inedificabilità, senza che possa assumere rilievo la circostanza dell'effettiva coltivazione del fondo.

Il ricorso è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Nella specie la Corte ha cassato la sentenza impugnata che, sia in ordine all'indennità di occupazione che al risarcimento per la perdita. Asss Cass., n. 25314/17).

E' stato altresì affermato che ove l'espropriato contesti la quantificazione dell'indennità di espropriazione operata dalla corte di appello con il criterio del sssss previsto della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 e dichiarato incostituzionale da Corte Cost. n. 181 del 2011, la stima dell'indennità deve essere effettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti (Cass., n. 26193/16).

Nel caso concreto, premesso che è incontestato il vincolo d'inedificabilità del suolo ablato, la Corte d'appello ha determinato l'indennità d'espropriazione secondo i valori agricoli medi, applicando la L. n. 327 del 2001, art. 40, senza dar conto della predetta sentenza della Corte Costituzionale, depositata il 10.6.2011 e pubblicata nella gazzetta ufficiale il 15 giugno, per cui la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale che dovrà tener conto di tale pronuncia del Giudice delle leggi.

pqm

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018